



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
LA SPEZIA

ORDINANZA N. 226/2024

Manifestazione sportiva - Gara remiera – denominata “Festa del Mare - 99° Palio del golfo” prevista per il giorno 4 agosto 2024 - che si svolgerà nello specchio acqueo antistante la passeggiata Morin e molo Italia del porto mercantile della Spezia (SP).

Il Capo del Compartimento Marittimo della Spezia:

- VISTA** l’istanza in data 15 luglio 2024 assunta a prot. n. 38338 e le successive integrazioni con la quale il Comune della Spezia, ha richiesto l’emanazione di una ordinanza disciplinante lo svolgimento di una gara remiera nello specchio acqueo antistante la passeggiata C. Morin e Molo Italia del porto mercantile della Spezia, denominata “Festa del Mare - 99° Palio del golfo”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 07/2013 in data 11 gennaio 2013 relativa alla disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel porto della Spezia e successive modifiche ed integrazioni e/o sostituzioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 73/2023 in data 28.04.2023 relativa al divieto di balneazione in ambito portuale;
- VISTA** l’Ordinanza n.90 in data 15 luglio 2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti di La Spezia e Marina di Carrara relativa alla regolamentazione delle aree demaniali marittime interessate dalle manifestazioni collegate alla festa del Mare 2024, 99° Palio del Golfo;
- VISTA** la comunicazione assunta a prot. n. 42069 in data 29 luglio 2024 del Comune della Spezia inerente alla ditta che predisporrà il posizionamento del campo di gara;
- VISTO** il messaggio prot. n. 52984/N/AO in data 31 luglio 2024 del Comando Interregionale Marittimo Nord;
- VISTO** il nulla osta demaniale rilasciato con foglio prot. 21645 in data 29 luglio 2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti di La Spezia e Marina di Carrara relativo alle attività di lancio paracadutisti collegate alla festa del Mare 2024, 99° Palio del Golfo;
- VISTA** la Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 con annessi, firmata a Londra il 20.10.1972, ratificata con legge 27.12.1977, n.1085;
- CONSIDERATA** la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, con particolare riguardo agli specchi acqueei interessati dalla manifestazione in parola;

VISTI

gli articoli 2, 17, 28, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

R E N D E N O T O

che:

- a) **dalle ore 08.00 del giorno 3 agosto 2024 fino al giorno 06 agosto 2024** il tratto di mare, fino ad una profondità di 590 metri dalla passeggiata Morin, sarà occupato dal campo di gara della manifestazione remiera “**99° Palio del Golfo**”, posizionato dalla società “Com. Dive S.R.L.S.”, di cui 550 metri delimitanti il campo di gara, indicati nella planimetria in allegato 1 dai punti A-B-C-D, attraverso n. 12 gavitelli debitamente segnalati e i successivi 40 metri indicati nella planimetria in allegato 1 dai punti B-E-F-C delimitati nei punti E ed F da due boe di colore giallo;
- b) **il giorno 04 agosto 2024 dalle ore 15.00 alle ore 20.30**, nel tratto di mare di cui al punto a), avranno luogo le gare remiere inserite nel programma del “**99° Palio del Golfo**”;
- c) **dalle ore 18.15 alle ore 18.45 del giorno 4 agosto 2024**, nella zona di mare circolare avente raggio **60 (sessanta) metri**, centrata sul punto di coordinate geografiche **latitudine 44°06'16.941'N e longitudine 009°49'44.197'E (Datum W.G.S. '84)**, meglio indicato nello stralcio planimetrico in allegato 2, avrà luogo un lancio di paracadutisti e, pertanto

O R D I N A

Articolo 1

Nel tratto di mare e nei periodi di tempo di cui al rende noto punto a) è fatto obbligo a tutte le unità in transito di procedere con la massima cautela e alla velocità minima di governo, tenendosi a distanza di sicurezza dal perimetro segnalato nella planimetria in allegato dai punti A-E-F-D.

I divieti e le prescrizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano alle unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia, delle FF.AA., dei VV.F. e di soccorso, in ragione dei rispettivi uffici.

Articolo 2

Nel tratto di mare di cui al rende noto punto a), **dalle ore 15.00 alle ore 20.30** del giorno **4 agosto 2024** sono vietate la navigazione, lo stazionamento, la pesca nonché qualsiasi altra attività marittima anche subacquea, estranea alle manifestazioni inserite nell'ambito del 99° Palio del Golfo.

È fatto assoluto divieto di ingresso nel perimetro segnalato di cui al rende noto al punto a).

La presente non esime comunque gli utilizzatori dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi, o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività *de quibus*.

Articolo 3

Il comune della Spezia, in qualità di organizzatore dell'evento, attraverso il Responsabile individuato nel Dott. Colombo Federico, ed i partecipanti alla manifestazione devono:

- attenersi a tutte le eventuali disposizioni che potranno essere impartite dall'Autorità marittima;
- predisporre un servizio di assistenza ai partecipanti, con l'impiego di imbarcazioni a ciò destinate in via esclusiva, ed idonee, in base alle caratteristiche della manifestazione, atte a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza;
- assicurarsi che le condizioni meteomarine consentano lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza. La manifestazione verrà annullata qualora, tenuto conto della tipologia delle unità partecipanti, il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione;
- informare tempestivamente la Sala Operativa/Servizio VTS della Capitaneria di porto della Spezia tramite VHF Canale 74 o via telefono al numero 0187 2581222 in caso di eventuali problematiche/pericoli derivanti dalla inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza;
- provvedere alla rimozione del campo gara entro il **6 agosto 2024**.

La presente non esime comunque gli utilizzatori dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi, o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività *de quibus*.

Articolo 4

Dalle ore 15.00 del 4 agosto 2024 fino al termine della manifestazione, nello specchio acqueo ad ovest del campo di gara, precisamente compreso tra i pontili galleggianti del porticciolo Mirabello, i pontili della Società "Assonautica" e la boa in posizione "C" (Lat. 44°06'06.3"N – Long. 009°49'57"E), è consentito alle unità navali il solo transito, mentre è vietato lo stazionamento, l'ancoraggio e l'ormeggio. Le unità, in entrata ed in uscita da tale specchio acqueo, dovranno manovrare con la massima cautela mantenendo la minima velocità di governo.

Articolo 5

Dalle ore 18.15 fino alle ore 18:45 del 4 agosto 2024, nello specchio acqueo di cui al rende noto punto c); sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonché qualsiasi attività marittima, anche subacquea, estranea al lancio dei paracadutisti presente in zona.

Prima dell'inizio e per l'intera durata dell'operazione in parola, il Comando/Ente esecutore dovrà:

- mantenere un adeguato servizio di vigilanza, allo scopo di prevenire eventuali violazioni all'articolo 1 punto 1 da parte di terzi, attuando ogni misura necessaria a tutela della salvaguardia della sicurezza della navigazione, della vita umana in mare e di regolamentare la navigazione ed il traffico nello specchio acqueo per le finalità indicate in premessa;
- comunicare, sul canale 74 VHF al Vessel Traffic Service (VTS) La Spezia, l'inizio e la fine delle esercitazioni militari in questione segnalando ogni eventuale variazione degli orari indicati nella presente Ordinanza;
- comunicare, sul canale 74 VHF al Vessel Traffic Service (VTS) La Spezia, anche per il tramite del Comando Interregionale Marittimo Nord, l'eventuale annullamento, anche parziale, dell'attività di cui trattasi rispetto ai termini disciplinati dal presente provvedimento.

Articolo 6

L'Autorità Marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento delle attività in parola, anche se non derivanti dall'inosservanza della presente Ordinanza.

Articolo 7


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto della Spezia, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – e consultabile tramite *QR Code* sottostante, nonché opportuna diffusione per mezzo dei locali organi di informazione.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Alberto BATTAGLINI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.





PUNTI DI COORDINATE:

- A) LAT. 44°06'20.5"N – LONG. 009°49'44.6"E
- B) LAT. 44°06'08.8"N – LONG. 009°50'03.6"E
- C) LAT. 44°06'04.9"N – LONG. 009°49'58.8"E
- D) LAT. 44°06'16.5"N – LONG. 009°49'39.8"E
- E) LAT. 44°06'7.92"N – LONG. 009°50'04.92"E
- F) LAT. 44°06'3.96"N – LONG. 009°50'0.24"E

